

PDF Eraser Free

Pubblicato il 16/02/2017

N. 02493/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06858/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6858 del 2016, proposto da
e elettivamente
domiciliati in Roma, via Sardegna n. 29 presso lo studio dell'avv.
Alessandro Ferrara che li rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

- MINISTERO DEGLI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- AMBASCIATA D'ITALIA A DAKAR, in persona dell'Ambasciatore

PDF Eraser Free

p.t. – non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 7272/15 emessa dal Tribunale di Roma il 6 maggio 2015 e depositata l'11 maggio 2015 nell'ambito del proc. n. 53685/2013 R.G.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 7 dicembre 2016 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 28 maggio 2016 e depositato il 13 giugno 2016 e _____ hanno adito questo Tribunale per l'esecuzione dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 7272/2015, emessa dal Tribunale di Roma il 6 maggio 2015 e depositata l'11 maggio 2015 nell'ambito del proc. n. 53685/2013 R.G., e per la condanna delle amministrazioni intimete al risarcimento dei danni.

I Ministeri degli esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 29 novembre 2016, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 10608/2016 del 25/10/16 il Tribunale ha ordinato al Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale di depositare la documentazione ivi indicata.

Alla Camera di Consiglio del 7 dicembre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con ordinanza n. 12746/2016 il Tribunale, ai sensi dell'art. 73 comma 3 d. lgs. n. 104/2010, ha assegnato alle parti termine per depositare memorie in ordine alla questione rilevata d'ufficio ed ivi indicata.

In data 17 gennaio 2017 i ricorrenti hanno depositato memoria.

Scaduti i termini indicati con l'ordinanza n. 12746/2016, la causa è stata decisa.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

..... e (e non come indicato nell'atto introduttivo; in questo senso depongono la procura rilasciata dall'interessato e i provvedimenti giurisdizionali prodotti in giudizio) chiedono l'esecuzione dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 7272/15, emessa dal Tribunale di Roma il 6 maggio 2015 e depositata l'11 maggio 2015 nell'ambito del proc. n. 53685/2013 R.G., e la condanna delle amministrazioni intimato al risarcimento dei danni.

Con l'ordinanza in esame il Tribunale di Roma, su istanza degli odierni ricorrenti, ha annullato il provvedimento prot. n. 4829/2012 prot. n. 615 del 05/09/2012, con cui l'Ambasciata d'Italia a Dakar aveva respinto la richiesta di visto per ricongiungimento familiare presentata nell'interesse di ed ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti al rilascio del visto ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 286/98 ordinando alla competente Ambasciata di provvedere in tal senso.

L'ordinanza in esame è stata notificata ai Ministeri degli esteri e dell'interno, presso la sede reale, in data 14 maggio 2015 e non risulta impugnata (come si evince dal certificato emesso dalla Corte di Appello di Roma il 28 aprile 2016 costituente l'allegato n. 3 all'atto

PDF Eraser Free

introduttivo).
Così ricostruita, in fatto, la vicenda, il Tribunale ritiene, in diritto, che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento secondo quanto in prosieguo specificato.

L'art. 702 quater c.p.c. stabilisce che "l'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione".

Nella fattispecie l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma è stata notificata ai Ministeri intimati presso la sede reale e non presso la competente Avvocatura dello Stato come sarebbe stato necessario ai sensi dell'art. 11 r.d. n. 1611/33.

Ne consegue che, in mancanza di prova della rituale comunicazione o notificazione ai Ministeri degli esteri e dell'interno, nella presente fattispecie non è applicabile il termine d'impugnazione "breve" di trenta giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c. per l'attribuzione dell'efficacia di giudicato all'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c..

L'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 6 maggio 2015 è, comunque, passata in giudicato in quanto la stessa non è stata appellata nel termine "lungo" previsto dall'art. 327 c.p.c. secondo cui "indipendentemente dalla notificazione l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza".

La norma in esame, benchè faccia esplicito riferimento alla "sentenza", deve ritenersi espressione di un principio generale applicabile a tutte le ipotesi di appello qualunque sia la forma del provvedimento gravato e, pertanto, deve essere ritenuta applicabile anche all'ipotesi

PDF Eraser Free
d'impugnazione dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. (in questo senso, in motivazione, si è espressa Cass. n. 21477/2013).

Pertanto, nella fattispecie la mancata impugnazione nel termine di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione (coincidente, come previsto dall'art. 133 c.p.c., con il deposito del provvedimento, avvenuto l'11 maggio 2015), dell'ordinanza del Tribunale di Roma, comprovata dal certificato emesso dalla Corte di Appello di Roma il 28/04/16 (costituente l'allegato n. 3 dell'atto introduttivo), comporta che, in base a quanto previsto dal citato art. 702 quater c.p.c., il provvedimento in esame ha acquisito l'autorità di cosa giudicata ai sensi dell'art. 2909 c.c.. Ne consegue che l'inesecuzione del provvedimento in esame legittima la proposizione del giudizio di ottemperanza ricorrendo l'ipotesi disciplinata dall'art. 112 comma 2 lettera c) d. lgs. n. 104/2010 secondo cui l'azione di ottemperanza può essere utilizzata per conseguire l'attuazione "delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti, ad esse equiparati, del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato".

Per questi motivi il Tribunale ordina al Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale di eseguire il giudicato formatosi sull'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 7272/15, emessa dal Tribunale di Roma il 6 maggio 2015 e depositata l'11 maggio 2015 nell'ambito del proc. n. 53685/2013 R.G., e, per l'effetto, di rilasciare, nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento, il visto ivi indicato.

Così come richiesto da parte ricorrente, il Tribunale nomina, poi, quale commissario ad acta, il Capo di Gabinetto del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale il quale, nell'ipotesi di perdurante

PDF Eraser Free inadempimento della predetta amministrazione, provvederà all'esecuzione del giudicato, anche a mezzo di funzionario delegato, nei successivi trenta giorni.

I ricorrenti hanno, altresì, richiesto la condanna delle amministrazioni intimiate al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla mancata esecuzione del giudicato.

La domanda è fondata secondo quanto in prosieguo specificato.

Nella fattispecie viene in rilievo il diritto all'unità familiare, espressamente tutelato dagli artt. 2 e 29 e ss. Cost., la cui risarcibilità, quale diritto non patrimoniale, è stata in più occasioni riconosciuta dalla giurisprudenza (in questo senso, tra le altre, Cass. n. 9231/2013; Cass. n. 15019/2005).

Tale diritto è stato nella fattispecie leso dalla mancata esecuzione, da parte del Ministero degli esteri, dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 6 maggio 2015 con cui il Tribunale di Roma aveva ordinato alla predetta amministrazione di rilasciare il visto a favore di

L'inottemperanza del Ministero al giudicato è, poi, connotata dal coefficiente psicologico richiesto dall'art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno non essendo emerse in giudizio circostanze, giuridiche o fattuali, ostative all'esecuzione del provvedimento giurisdizionale.

Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c. per l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti.

Pertanto, il Ministero degli esteri deve essere condannato al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti il cui importo, in via equitativa ex art. 1226 c.c., si liquida per ognuno di essi in complessivi euro mille/00 tenuto conto della durata dell'inottemperanza (che si è verificata solo dalla scadenza del termine ex art. 327 c.p.c. a cui deve essere aggiunto il periodo di sospensione feriale), oltre interessi legali

PDF Eraser Free
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sino al soddisfo.

Deve, infine, essere respinta la domanda con cui i ricorrenti hanno richiesto, ai sensi dell'art. 114 comma 4 lettera e) d. lgs. n. 104/2010, la determinazione di una somma dovuta dall'amministrazione per il ritardo nell'esecuzione del giudicato.

L'accoglimento della domanda, infatti, è nella fattispecie manifestamente iniquo e, comunque, non opportuno tenuto conto del già disposto risarcimento del danno e dell'avvenuta nomina del commissario ad acta, quest'ultima idonea ad assicurare la tempestiva attuazione dell'interesse sostanziale dei ricorrenti.

La prevalente soccombenza del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale ne giustifica la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo, liquidato come da dispositivo, deve essere attribuito ex art. 93 c.p.c. direttamente all'avv. Alessandro Ferrara come da richiesta formulata nell'atto introduttivo.

Sussistono, infine, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra i ricorrenti ed il Ministero dell'interno che non risulta avere avuto alcun ruolo nella mancata esecuzione del giudicato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale di eseguire il giudicato formatosi sull'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 7272/2015, emessa dal Tribunale di Roma il 6 maggio 2015 e depositata l'11 maggio 2015 nell'ambito del proc. n. 53685/2013 R.G., e, per l'effetto, di rilasciare, nel termine

PDF Eraser Free

di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento, il visto ivi indicato;

2) nomina, quale commissario ad acta, il Capo di Gabinetto del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale il quale, nell'ipotesi di perdurante inadempimento della predetta amministrazione, provvederà all'esecuzione del giudicato, anche a mezzo di funzionario delegato, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui sub 1);

3) condanna il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a pagare, in favore di ognuno dei ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro mille/00 oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sino al soddisfo;

4) respinge la domanda con cui i ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 114 comma 4 lettera e) d. lgs. n. 104/2010, la determinazione di una somma dovuta dall'amministrazione per il ritardo nell'esecuzione del giudicato;

5) condanna il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale a pagare, in favore dei ricorrenti, le spese del presente giudizio il cui importo, liquidato in complessivi euro mille/00, per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e contributo unificato, deve essere corrisposto direttamente all'avv. Alessandro Ferrara ex art. 93 c.p.c.;

6) dispone la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra i ricorrenti ed il Ministero dell'interno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle Camere di Consiglio dei giorni 7 dicembre

PDF Eraser Free 2016 e 14 febbraio 2017, con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Antonino Masaracchia, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Michelangelo Francavilla

IL PRESIDENTE
Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO

PDF Eraser Free